

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 08/10/2024

FATTO

Il ricorso ha per oggetto un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 3/10/2019 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario convenuto in data 3/11/2023.

Con nota di reclamo il ricorrente, previo richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia C-383/18 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, chiedeva il rimborso di quota parte non goduta degli oneri addebitati, nonché la retrocessione della commissione di estinzione anticipata. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro, chiedendo:

- il rimborso *pro-quota* degli oneri netti in base al criterio *pro rata temporis* per un ammontare pari a euro 825,53 (di cui euro 144,33 a titolo di commissioni di estinzione, euro 210 per spese d'istruttoria, 470,40 per oneri di distribuzione, 0,80 per commissioni di gestione pratica) o in subordine per un ammontare che tenga conto del rimborso dei costi istantanei secondo il criterio della curva degli ingressi ;
- la restituzione di quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione;
- la refusione delle spese di assistenza difensiva per euro 200,00
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Costituitasi, parte resistente eccepisce quanto segue:

- gli unici costi accessori al credito sono rappresentati dalle spese di istruttoria e dagli oneri di distribuzione, i quali venivano pattuiti come "fissi" e non restituibili in caso di

rimborso anticipato del prestito. Tale scelta pattizia veniva effettuata non solo in conformità alla normativa primaria e secondaria all'epoca vigente, ma anche in ragione della specifica natura di detti costi;

- in particolare, quanto agli oneri di distribuzione, tale provvigione veniva direttamente ed integralmente versata all'intermediario del credito, così come comprovato dalla fattura allegata. Non avendo dunque l'intermediario incamerato l'onere di distribuzione, ne consegue che, nella deprecata ipotesi di condanna a rimborsare tale costo, allo stesso verrebbe ingiustamente accollata un'obbligazione priva di qualsiasi giustificazione, non trattandosi di un beneficio di sua diretta pertinenza;

- lo schema tariffario del contratto di finanziamento, adottato in coerenza con quanto specificamente fissato anche dall'art. 6-bis, c. 3, lett. b) del D.P.R. 180/50 (attualmente in vigore) è trasparente e tale da consentire al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'ente finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che gli sarebbero stati rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;

- la sentenza Lexitor è stata superata dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555-21, avente ad oggetto il regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, di cui alla Direttiva 2014/17/UE, secondo cui il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende solo gli interessi e le spese in funzione della durata del credito e non anche "tutti i costi". Sebbene la sentenza n. 555 abbia ad oggetto l'interpretazione della Direttiva 2014/17/UE e non della Direttiva 2008/48/CE, interpretata dalla sentenza Lexitor, la stessa Corte, invero, ha affermato che "l'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini pressoché identici a quelli dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48". Non sussisterebbero dunque ragioni ostative all'applicazione di idoneo principio anche nei contratti di credito al consumo, anche alla luce di conforme giurisprudenza di merito;

- quanto alla domanda volta ad ottenere il rimborso della penale di estinzione anticipata, l'applicazione della penale risulta pienamente conforme alle previsioni contrattuali e più segnatamente all'art. 125-sexies TUB;

- è generica la domanda di restituzioni di presunte rate mensili versate in eccedenza;

- la richiesta di corresponsione delle spese legali, stante la natura facoltativa della scelta di avvalersi dell'assistenza di un professionista, nonché data la natura seriale della controversia. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda sottoposta all'esame del Collegio ha per oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto, tramite il parziale rimborso degli oneri accessori versati.

1. Quanto alla normativa applicabile, secondo le ultime modifiche alla normativa rilevante (art. 11 *octies*, co. 2), le restituzioni sono governate dalla previgente formulazione dell'art. 125 *sexies* TUB (richiamato anche dall' art. 6-bis, comma 1, del DPR 180/1950 in virtù del riferimento di quest'ultimo al capo II del titolo VI del TUB). Tale formulazione imponeva una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto, tenuto conto, altresì della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22/12/2022 che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, eliminandolo, il rinvio contenuto nella formulazione originaria alle «norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia», perché in contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 Cost., nella parte in cui la disposizione non rispettava i

vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e sottraeva le fattispecie disciplinate al disposto dell' 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2019, in causa C-383/18, *Lexitor*, inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea.

La sentenza della Consulta ha precisato che ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del DL sostegni *bis* continua ad applicarsi esclusivamente l'art. 125-sexies TUB previgente, interpretato alla luce della sentenza *Lexitor* (non anche la normativa secondaria), e quindi la riduzione di tutti i costi.

2. Non può ritenersi applicabile, invece, l'interpretazione fornita dalla sentenza CGUE C-555/21 del 09.02.2023 che riconosce la rimborsabilità dei soli oneri cd. *recurring*; in merito, infatti, l'orientamento dei Collegi ABF è nel senso di ritenere tale sentenza non applicabile alla materia oggetto di ricorso poiché relativa esclusivamente al credito immobiliare di cui alla direttiva 2014/17 (MCD) (v. *ex multis* decisione n.7421/23 Collegio ABF di Toril. . 6-bis, comma 1, del DPR 180/1950no e n.10961/23);

3. Quanto al criterio per quantificare il rimborso dei costi in assenza di un criterio contrattuale, questione lasciata aperta dalla Corte di giustizia (che pure aveva riconosciuto la diversa natura *up front* e *recurring*) e che si ripropone a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, questo Collegio, in adesione all'orientamento condiviso dai Collegi di questo Arbitro, ritiene opportuno richiamare l'orientamento, già espresso all'indomani della sentenza *Lexitor* (v. Coll. Coord., decisione n. 26525/2019) secondo cui, mentre “per i costi *recurring* e gli oneri assicurati” continuano “ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF” (cioè criterio contrattuale o, in mancanza, del criterio proporzione lineare (cd. *pro rata temporis*), secondo uno sviluppo lineare/proporzionale), “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità” deve “essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità”. Il Collegio individuava come criterio preferibile uno analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale (criterio della curva degli interessi).

4. Questo Collegio ritiene di adottare tale criterio al rimborso dei costi dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del DL sostegni *bis*, considerato che la stessa Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto (par. 9.5) che quella del “Coordinamento” del '19 (e dei Collegi territoriali) era interpretazione conforme alla sentenza *Lexitor*“. D'altronde, tale opzione interpretativa, valorizzando il metodo espressione dell'autonomia negoziale (quello della curva degli interessi con riguardo ai costi *up front*), appare la più rappresentativa dell'intenzione dei contraenti e di un'interpretazione secondo buona fede (art. 1362 e 1365 c.c.), mentre ogni altro criterio (vedi in particolare il costo ammortizzato), previsto normativamente per i contratti successivi all'entrata in vigore del Decreto Sostegni *bis*, risulta estraneo sia alla previsione normativa (essendo espressamente previsto solo per i nuovi contratti) sia alla determinazione delle parti (in quanto criterio contabile relativo ai bilanci societari, ex art. 2426, n. 8 cod. civ.).

5. Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, il contratto risulta stipulato in data 03/10/2019 ed estinto anticipatamente con conteggio estintivo del 03/11/2023, in corrispondenza della 48ma rata su un totale di 120. Pertanto, ad esso risulta applicabile l'art. 125 sexies nella previgente formulazione.

Questo Collegio ritiene, nel caso di specie, di accogliere la domanda per le seguenti voci di costo, le quali, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, tenuto conto della descrizione contrattuale, sono da qualificarsi *up front* e pertanto rimborsabili in base al criterio della curva degli interessi:

- Oneri di distribuzione, per € 294,17;

- Commissione istruttoria, per € 131,33.

La commissione di gestione pratica risulta, invece, integralmente rimborsata in sede di conteggio estintivo e la relativa domanda è quindi da rigettarsi.

6. Va rigettata, inoltre, la domanda di restituzione della commissione di anticipata estinzione, addebitata in conteggio estintivo per un importo di € 144,33, pari all'1% del debito residuo così come previsto contrattualmente, senza che ricorra nessuna delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 125 *sexies*, comma 3, T.U.B. In proposito, il ricorrente non produce in atti documentazione utile a dimostrare che l'importo corrisposto dal ricorrente sia privo di oggettiva giustificazione causale; la durata residua del finanziamento, al momento dell'estinzione anticipata, risulta fosse superiore a un anno; l'importo della commissione è calcolato sul debito residuo come determinato in conteggio estintivo (dopo lo storno degli interessi futuri) al lordo degli abbuoni operati nel medesimo e alla stregua delle statuizioni del Collegio di coordinamento e secondo gli orientamenti consolidati dell'Arbitro e risulta non inferiore a € 10.000. Nè il ricorrente ha contestato specificamente l'ammontare della commissione applicata, in particolare la circostanza che l'importo fosse calcolato nella misura dell'1% su un debito residuo che non teneva conto delle riduzioni dovute. Sul punto, l'orientamento di questo Collegio (cfr., *ex multis*, decisioni nn. 1423/22, 23959/21, 11321/21) sostiene che la richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata non possa trovare accoglimento nei casi in cui non risulti provato il difetto di oggettiva giustificazione della commissione quantificata in conformità della disciplina applicabile e in assenza di una specifica contestazione del relativo ammontare.

7. Si rigetta la domanda, anche per la parte relativa alla *“restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*, in quanto non supportata da alcuna allegazione.

8. Né il ricorrente ha prodotto alcuna evidenza a supporto della richiesta di refusione delle spese legali, peraltro relativa a questioni di carattere seriale. Il Collegio rigetta anche tale domanda in conformità agli orientamenti condivisi tra i Collegi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 426,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO